(N. 333)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, prevede che i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che abbiano compiuto quindici anni di servizio e non superato i diciassette, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia. Gli aspiranti, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento, istituita a norma dell'articolo 3 del Regolamento organico 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti vacanti nella categoria suddetta.

Ora, nell'applicazione pratica di tale disposizione, si è constatato che solo un numero limitatissimo di sottufficiali può aspirare al passaggio di ruolo e ciò a causa del limite massimo di anzianità stabilito per il passaggio stesso. È infatti molto difficile che gli aspiranti abbiano conseguito il grado di sottufficiale prima che abbiano superato il diciassettesimo anno di servizio.

Tale stato di cose urta con l'interesse dell'Amministrazione penitenziaria che si vede costretta a rinunciare all'opera di ottimi sottufficiali forniti di particolare esperienza e competenza e costituisce un trattamento di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

sfavore in rapporto a quello riservato, invece, ai sottufficiali della Guardia di finanza; infatti per il passaggio di questi ultimi nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione finanziaria sono richieste, ai sensi del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 267, solo la qualifica di vicebrigadiere e l'anzianità minima di quindici anni di servizio.

Pertanto, ad eliminare tale situazione, venendo così incontro ai desideri della categoria, si è predisposto l'unito disegno di legge con cui si modifica l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, nel senso che viene soppresso il limite massimo di diciassette anni di servizio finora richiesto, fermo restando quello minimo di quindici anni.

Il disegno prevede l'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge, che stabiliva la sospensione del limite massimo dei diciassette anni di servizio nel periodo di prima applicazione del provvedimento.

La nuova legge non importa alcun aggravio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, è così modificato:

« Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

« Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'articolo 3 del Regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita in base alla data delle domande ».

Art. 2.

È abrogato l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.